



Notaio
Anna Bianchini

Repertorio Numero 40392 Raccolta Numero 15804

ATTO MODIFICATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) questo giorno di lunedì 9 (nove) del mese di maggio, alle ore 11.

In San Donà di Piave nel mio studio in Galleria Leon Bianco n. 14, scala "C".

Avanti a me dott. Anna Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San Donà di Piave, è comparso il signor:

Vaccargiu Eraldo, nato a Gonnosfanadiga (CA) il 26 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente e legale rappresentante della Associazione non riconosciuta **"EVODIGITALE Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"EVODIGITALE APS"**, con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 33, Codice fiscale numero 04559590270.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette:

- che con verbale di assemblea straordinaria del 3 febbraio 2022 n. 40193 di repertorio del Notaio Anna Bianchini di San Dona' di Piave, registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 9 febbraio 2022 al n. 3072 serie 1T, sono state approvate le modifiche dello statuto sociale in conformità al codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 per adeguarlo ad una associazione di promozione sociale regolata dagli articoli 35 e seguenti del Terzo Settore;

- che è stata fatta richiesta perché l'Associazione sia iscritta al RUNTS e ottenga la personalità giuridica;

- che l'Associazione ha il patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica avendo una somma liquida disponibile non inferiore ad euro 15.000;

- che il Presidente era stato espressamente autorizzato dall'Assemblea degli associati ad introdurre allo statuto tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione;

- che l'Ufficio della Regione Veneto con lettera in data 30 marzo 2022 n. 148557 di protocollo, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente, ha fatto pervenire alcune osservazioni in merito:

alla cittadinanza degli associati e alla possibilità di adesione degli Enti del Terzo Settore (art. 5);

alla maggioranza per delibere di scioglimento e liquidazione (art. 13 ultimo comma);

alla attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 16 del co. 2 del citato DM 106/2020;

alle quali il Presidente intende aderire.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Presidente dell'Associazione **"EVODIGITALE Associazione di Promozione Sociale"**, espressamente autorizzato dall'assemblea degli associati, apporta le seguenti modifiche allo statuto sociale della

EVODIGITALE Associazione di Promozione Sociale

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate di Venezia
il 09/05/2022
al n. 11830 serie 1T

come richiesto dal Registro Unico Nazionale Terzo Settore, Regione del Veneto:

All'Articolo 5 come segue:

**"ART. 5
(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione:

a) tutte le persone fisiche:

- che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non siano soggette ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività;

- per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi incompatibili con gli scopi dell'Associazione;

b) le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Possono aderire anche gli Enti Pubblici di educazione, istruzione o formazione nei limiti di legge, senza assumere posizioni di direzione, coordinamento e controllo dell'Ente al quale aderiscono.

OMISSIS

Fermo il resto."

All'articolo 13 ultimo comma, come segue:

**"ART. 13
(Assemblea straordinaria)**

OMISSIS

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati."

Si allega al presente atto il testo aggiornato dello statuto della APS sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Art. 2) Per quanto riguarda il patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), il Presidente dichiara di non aver potuto ottenere una certificazione bancaria idonea per il RUNTS e quindi di aver depositato presso il conto corrente dedicato del Notaio Anna Bianchini l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), con bonifico bancario di pari importo in data 25 aprile 2022 CRO n. A101557133801030, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 del codice del Terzo Settore e articolo 16 comma 2 del

Decreto del Ministero del Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020, perché proceda alla iscrizione della Associazione APS al RUNTS e una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS verserà la somma al rappresentante legale dell'ente.

Il notaio sottoscritto Anna Bianchini, ai sensi dell'art 1 comma 63 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dichiara che esiste nel suo conto corrente dedicato presso Banca Intesa Sanpaolo Spa n. 4865, l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annotato nel registro delle Somme e Valori al n. 94.

Art. 3) Il Presidente chiede espressamente che il notaio depositi il presente atto ed ottenga l'iscrizione al RUNTS della Associazione "EVODIGITALE Associazione di Promozione Sociale" con personalità giuridica.

Art. 4) Spese e tasse a carico dell'Associazione.

Io notaio ho letto questo atto al comparente che lo ha approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me su un foglio per due intere facciate e fin qui della terza.

Sottoscritto alle ore 11.45

F.to Eraldo Vaccargiu

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO A
40392
15806

Data 30.03.2022

Protocollo N° 148557

Class: C.101.01.1

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione Evodigitale: richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 16, co. 4 del DM 106/2020 - ID 383212 REP. 2230

Al Notaio

anna.bianchini@notariato.it

Con riferimento all'oggetto e a seguito dell'istruttoria svolta, si riscontrano le seguenti irregolarità formali nella compilazione della domanda d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per l'Associazione in oggetto:

- non sono stati allegati i bilanci e i relativi verbali di approvazione, né l'attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 16 del co. 2 del citato DM 106/2020 (apposita certificazione bancaria, in caso di patrimonio apportato in denaro o relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro),
- è stata contrassegnata la natura commerciale dell'ente, tipica degli enti profit,
- è stata dichiarata l'assenza di volontari.

A tal proposito preme sottolineare che le Associazioni di promozione sociale si contraddistinguono per lo svolgimento dell'attività mediante l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Di conseguenza l'assenza di volontari, non solo è in contrasto con quanto previsto all'art 35 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, ma, costituirebbe motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, sempre che non si tratti di un mero errore nella compilazione dell'istanza, considerata la corretta previsione statutaria.

E' necessario pertanto regolarizzare l'istanza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente (art.16, comma 4, DM 106/2020).

Nonostante questo ufficio sia titolare esclusivamente di verifica di regolarità formale della documentazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs. 117/2017, si ritiene, proprio in considerazione dello statuto, richiamare l'attenzione sulle seguenti previsioni:

- Art. 5 lett. a) "per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dei paesi elencati e il requisito della maggiore età." Richiamando in proposito la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1309 del 06.02.2019, laddove prevede di "accertare che il requisito della cittadinanza, se previsto, non risulti ingiustificato e/o irragionevole configurando quindi una discriminazione incompatibile con la previsione del Codice", si chiede di fornire i necessari chiarimenti, poiché trattasi di requisiti molto stringenti e non compatibili anche con le disposizioni di cui all'art. 21 co. 1 del D.Lgs. 117/17;

Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali

Rio Novo Dorsoduro, 3493- 30123 Venezia – Tel. 041-2791379-1400-1486-1493-1498-3060
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Art. 5 lett. b) "è ammessa la partecipazione di persone giuridiche o altri enti Pubblici e privati anche privi di personalità giuridica con sede legale in determinati stati elencati";

Si rammenta in proposito che gli associati di un'associazione di promozione sociale possono essere tutte, persone fisiche, tutte associazioni di promozione sociale o un insieme di entrambe le fattispecie. L'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/17 aggiunge che alle Associazioni di Promozione Sociale possono aderire, in un secondo momento, anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Per quanto concerne gli "enti pubblici" si ricorda che gli stessi, ai sensi dell'art 4 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, non rientrano nel novero degli enti del Terzo settore; tuttavia l'adesione di un ente pubblico è possibile sempre che non si traduca in una posizione di direzione, coordinamento o controllo dell'ente del terzo settore al quale aderisce. In tal senso si è espressa la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2243 del 04.03.2020. Per quanto riguarda invece l'adesione di enti privati, questi devono rientrare nel perimetro degli enti del terzo Settore o senza scopo di lucro.

- Art. 13 lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio devono tassativamente avvenire con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e non dei $\frac{2}{3}$.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Carla Midenà

MARIA
CARLA
MIDENA
31.03.2022
12:46:24
GMT+01:00



U.O. Dipendenze, Terzo Settore
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
Ufficio regionale Runtis
Responsabile Monica Mason
Per informazioni: Lisa Fornasier tel. 041 2791339

Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493- 30123 Venezia – Tel. 041-2791379-1400-1486-1493-1498-3060
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

**ALLEGATO B
AL N. 40392 DI REPERTORIO
N. 15704 DI RACCOLTA**

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile l'Ente del Terzo Settore denominato:

"EVODIGITALE Associazione di Promozione Sociale"

in breve

"EVODIGITALE APS"

Il logotipo dell'associazione è costituito dalla scritta "EVODIGITALE" così come depositato sulle DLT.

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

L'Associazione è apolitica e apartitica.

L'associazione ha sede legale in San Donà di Piave, via C. Battisti, 33.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone quale scopo lo sviluppo, formazione, promozione, divulgazione, studio e ricerca su tutte le tecnologie digitali e sulla tecnologia Blockchain in Italia.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (art. 35 CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art.5 lett. d);
- formazione universitaria e post universitaria (art.5 lett. g);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5 lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del

lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 (art.5 lett. p)

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, attraverso la rappresentanza, la formazione, l'azione sociale e l'organizzazione dei servizi al fine di promuovere la più ampia diffusione della tecnologia Blockchain e DLT e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti gli associati.

Nello specifico:

a) la rappresentanza degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;

b) la promozione dell'attività di formazione dei lavoratori autonomi e dipendenti, degli imprenditori e dei cittadini, a tutela dei valori morali, civili e per la qualificazione e riqualificazione professionale;

c) la promozione e l'organizzazione di un Centro Studi, rappresentativo del mondo economico, delle imprese, dei lavoratori autonomi e dipendenti per l'elaborazione di progetti, anche legislativi, per l'esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche ed opportunità di tutte le tecnologie digitali, della tecnologia Blockchain e DLT e di un Comitato Scientifico esprime pareri e formulante proposte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea generale, particolarmente per l'attività di promozione, certificazione e di studio dell'Associazione;

d) la stipula e lo studio, anche attraverso altre organizzazioni, di nuove proposte innovative per accordi nel settore delle tecnologie digitali e delle DLT, fornendo la relativa assistenza alle associazioni ed Enti interessati;

e) svolgere attività editoriali conformi ai propri fini statutari;

f) lo sviluppo e/o produzione e/o distribuzione e/o commercializzazione in ogni forma di tecnologia digitale, software o sistemi/reti informatici/informatiche basati/e sulla tecnologia Blockchain, DLT o altri protocolli analoghi o simili ovvero hardware o macchinari funzionali all'impiego della medesima tecnologia;

g) lo svolgimento di servizi comunque connessi ai possibili impieghi di tutte le tecnologie digitali, della tecnologia Blockchain o DLT di altri protocolli analoghi o simili, inclusi i servizi di deposito fiduciario, di gestione di wallet, di cambio e/o compravendita di criptovalute e simili;

h) lo studio e ricerca di tutte le tecnologie digitali, della tecnologia Blockchain e DLT o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni; consulenza e/o formazione, , in relazione ai possibili impieghi di tecnologie digitali e della tecnologia Blockchain e DLT o di altri protocolli analoghi o simili.

i) convenzioni con università pubbliche e private ed enti di formazione accreditati nazionali, regionali, provinciali o comunali oppure altre associazioni di categoria o reti d'impresa e consorzi al fine di attivare percorsi formativi mirati alla creazione di nuove figure professionali

nell'ambito di tutte le tecnologie digitali e delle tecnologie DTL.

j) la proposizione di norme e regolamenti nei confronti delle istituzioni al fine di rendere fruibile anche in Italia la creazione di innovativi strumenti d'investimento che utilizzino tali tecnologie. (ICO, STO, Stable coin etc..).

k) la creazione di consorzi tra gli associati e non per creare nuove reti blockchain pubbliche o private sulle quali offrire nuovi servizi agli associati e non associati.

L'Associazione potrà anche proporre istanza per l'adesione ad altri enti di rappresentanza nazionali o sovranazionali. La promozione di accordi, convenzioni ed iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo ai programmi e delle azioni della U.E. nell'interesse delle imprese e cittadini associati, l'assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese associate, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto o servizio sul mercato; la promozione dell'associazionismo e di consorzi tra le imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato.

In via accessoria e, quindi, non principale, l'Associazione potrà anche svolgere le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli Associati o di terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare e commercializzare corsi di formazione o aggiornamento sulle tecnologie digitali e sul funzionamento della tecnologia Blockchain e DLT o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
- Produrre e commercializzare materiale didattico o scientifico sul funzionamento delle tecnologie digitali e della tecnologia Blockchain e DLT o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
- Finanziare o svolgere direttamente attività di ricerca in ambito scientifico per favorire la più ampia diffusione delle tecnologie digitali e della tecnologia Blockchain e/o DLT ;
- Offrire assistenza, consulenza e/o formazione, in relazione ai possibili impieghi delle nuove tecnologie, sicurezza informatica, cultura e formazione digitale o di altri protocolli analoghi o similari; aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi comunque connessi ai possibili impieghi delle nuove tecnologie, sicurezza informatica, cultura e formazione digitale o di altri protocolli analoghi o similari, inclusi i servizi di deposito fiduciario, di gestione di wallet, di cambio e/o compravendita di criptovalute e similari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute

nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4
(Fondo comune)

L'Associazione è dotata di un fondo comune costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli Associati, dalle elargizioni raccolte presso gli Associati medesimi ed i terzi, nonché dagli incassi rinvenienti dall'eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 3.

Le somme costituenti il fondo comune possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell'oggetto dell'Associazione.

Le quote di adesione, le quote annuali, le elargizioni degli Associati e di terzi ed i proventi derivanti dall'eventuale esercizio delle attività accessorie, potranno essere raccolti, anche in quota parte, in criptovaluta secondo la determinazione del Consiglio Direttivo.

Le somme in denaro costituenti il fondo comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere depositate in apposito conto corrente bancario con operatività online.

ART. 5
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione:

a) tutte le persone fisiche:

- che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non siano soggette ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività;
- per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi incompatibili con gli scopi dell'Associazione;

b) le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Possono aderire anche gli Enti Pubblici di educazione, istruzione o formazione nei limiti di legge, senza assumere posizioni di direzione, coordinamento e controllo dell'Ente al quale aderiscono.

Il soggetto che intenda essere associato deve:

- sottoscrivere una richiesta di adesione, anche online, dichiarando ed accettando integralmente lo statuto, sotto la propria responsabilità, ed in particolare la sussistenza dei requisiti di cui alla precedente lettera a), mediante apposita autocertificazione, restando salva la facoltà dell'Associazione di espletare le verifiche opportune;

- versare al fondo consortile la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall'Assemblea degli Associati in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

L'adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera del Consiglio direttivo che abbia sancito la sussistenza delle condizioni per l'adesione all'Associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Qualora, a seguito dell'accoglimento di una richiesta di adesione, risultasse che, al momento della relativa presentazione, il soggetto interessato non possedeva taluno dei requisiti per l'ammissione, tale soggetto sarà automaticamente escluso dall'Associazione.

Il mantenimento della qualità di Associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:

- alla permanenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

- al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Assemblea degli Associati all'atto dell'approvazione del bilancio annuale;

- all'ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- al mancato svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- al mancato danno grave, anche morale, nei confronti dell'Associazione

Il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) determina l'automatica esclusione dell'Associato. La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica sospensione dell'Associato. L'Associato in mora nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi è automaticamente escluso dall'Associazione.

Il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è in ogni caso dichiarato con delibera del Consiglio direttivo.

Per tutti i rapporti con l'Associazione, gli Associati eleggono domicilio nell'indirizzo risultante dal Libro degli Associati; è onere dell'Associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole del presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio da diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale (se sussistente) ed usufruire dei servizi sociali, nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Regolamenti eventualmente emanati.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della quota associativa.

Purché rispettino le regole dell'Associazione possono (con le indicazioni e limitazioni che saranno eventualmente disposte dal Consiglio Direttivo) usufruire di alcuni servizi e/o prerogative riservati ai soci anche i componenti il "gruppo familiare" del socio, nonché gli iscritti, associati e tesserati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto.

12.1 L'associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l'Associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

biasimo scritto;

destituzione dalla carica;

sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio delle facoltà di associato o dirigente;

espulsione dall'associazione.

12.2 Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di controllo
- e) Il Collegio dei Proboviri
- f) Il Segretario Generale

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Tutte le cariche elettive hanno una durata di anni 5 (cinque).

Tutte le riunioni degli organi associativi possono svolgersi in più luoghi audio-video collegati con mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (art. 24 comma 4 CTS).

ART. 10

(L'assemblea)

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da

altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 degli associati o quando Il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

E' l'organo che governa l'associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; è composto da minimo tre a massimo 10 (dieci) membri compreso il presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà colmare per cooptazione eventuali vacanze tra un'assemblea e l'altra da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

elabora e trasmette il bilancio consuntivo, (eventualmente) il bilancio preventivo, e la relazione illustrativa all'Assemblea generale, al Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito) per il controllo di legittimità;

determina l'importo della quota associativa e delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;

delibera in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del Presidente ed in attuazione delle decisioni dell'assemblea;

delibera sulla cessazione dell'adesione con provvedimento motivato delle associazioni aderenti;

delibera sull'assunzione e licenziamento dei dipendenti e sui provvedimenti disciplinari, predisporre i regolamenti aziendali;
delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;
convoca le Assemblee dei soci;
redige gli eventuali Regolamenti interni;
adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
attua le finalità previste dallo Statuto dalle deliberazioni assembleari;
compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
è responsabile con gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.
Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta la sintesi dell'Associazione, è eletto dall'assemblea generale, con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, sovrintende la gestione amministrativa ed economica, instaura e cura i rapporti con organismi esterni e con organizzazioni la cui attività sia di utilità per il perseguimento degli scopi sociali.

Qualora l'Associazione conti oltre 200 soci verranno nominati un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo ed è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente esprime e garantisce le caratteristiche peculiari dell'Associazione ed ha la responsabilità dell'attuazione delle scelte politiche.

Il Presidente presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri di rappresentanza e potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati.

Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei

modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora si superino i limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Contabile iscritto nel relativo registro o una società di revisione.

ART. 17

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è eletto, nel caso il numero dei soci superi i 200 soci, dall'Assemblea generale in numero di tre persone di cui uno eletto nella qualità di Presidente del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità, in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'associazione.

ART. 18

(Segretario generale)

Il Segretario Generale è eletto dall'assemblea generale, assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con la funzione di segretario.

Il Segretario Generale:

elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività;

partecipa alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Il Libro degli Associati, può essere tenuto anche in forma elettronica.

Nel Libro degli Associati devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica), nonché l'indirizzo mail e la data di adesione.

Il Libro degli Associati potrà essere reso visibile anche su blockchain. L'associazione potrà rendere noti i nomi di tutti gli associati, dei componenti del direttivo e di tutti gli organi dell'associazione anche sul proprio sito web o su altri canali di comunicazione che saranno attivati anche successivamente nel rispetto e alle condizioni imposte dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Eraldo Vaccargiu

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi
dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 82/2005, è composto di 20 pagine.
Si rilascia alla parte